

I SIMBOLI RELIGIOSI IN EUROPA E NEGLI STATI UNITI

STEFANO TESTA BAPPENHEIM*

ABSTRACT: L'argomento dei simboli religiosi nei luoghi pubblici ha fatto riesplodere grandi dibattiti sull'idea di laicità o neutralità dello Stato in vari Paesi. Nel corso degli anni, questa tematica ha portato ad accese discussioni legali, storiche e sociologiche. Alcuni Paesi occidentali, come la Germania, l'Italia, la Francia, gli Stati Uniti e l'Austria, fra gli altri, si sono interrogati sulla presenza di croci o di altri simboli religiosi in edifici pubblici. La soluzione a questa controversia varia da Stato a Stato, a seconda del livello di secolarizzazione. Daremo conto dell'evoluzione giudiziaria di quest'antica questione, sempre attuale.

PAROLE CHIAVI: Simboli religiosi, neutralità dello Stato, laicità, Establishment Clause, laïcité française, deutsche Neutralität.

ABSTRACT: The subject of religious symbolism in the public places has laid emphasis on the great dispute on the idea of the State's neutrality or laity in many Countries. During many years, it has been a cause of a big legal, historical and sociological controversy. Some western Countries, like Germany, Italy, French, United States and Austria, among many others, have disputed about the presence of a cross or others religious symbols in public Buildings. The solution of this dispute varies from State to State, conformably to the level of Secularism. We will expose the judicial evolution of this old but always present question.

KEY WORDS: Religious symbols, State's neutrality, Establishment Clause, french laity, german neutrality.

SOMMARIO: I. *De qua agitur*. – II. L'Italia e l'*affaire Lautsi*. – III. La Francia e la legge del 1905. – IV. L'Austria e la soluzione concordataria. – V. La Germania e la sentenza del 1995. – VI. Gli Stati Uniti e l'*Establishment Clause*. – VII. Evoluzione degli orientamenti. – VIII. Conclusioni.

I. DE QUA AGITUR

L'ARGOMENTO dei simboli religiosi nei luoghi pubblici è permanentemente e costantemente d'attualità: se, infatti, già fra le varie battaglie anticlericali postrisorgimentali v'era quella "per eliminare il crocifisso nelle aule scolastiche",¹ è parimenti vero che il fenomeno delle migrazioni sta "mischian-

* Seminario tenuto alla Pontificia Università della Santa Croce il 26 marzo 2015.

¹ A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia*, Torino 1977, p. 157.

do le fedi, le religioni ed i loro simboli, con modalità fino ad oggi sconosciute. E sta confermando un principio che già lo *Stato laico sociale* aveva maturato: esso, infatti, mette nuovamente in crisi la concezione della religione come *affare privato*, esaltandone la natura sociale e pubblica, perché una tradizione religiosa solida esige anche l'esibizione della propria identità".²

È stato osservato, infatti, che "il segno, o il simbolo religioso, non è, non può mai essere uno strumento di offesa per chi ha un'altra fede [...] Se in un Paese i segni o i simboli della religione tradizionale sono collocati in edifici pubblici, non si può chiedere di toglierli per motivi di multiculturalità, perché essi esprimono, secondo le leggi di quell'ordinamento, un'identità o una radice storica che meritano rispetto e considerazione".³

Assai di recente, peraltro, il *Bundesverfassungsgericht* tedesco, nel giudicare incostituzionale la legge d'un *Land* riguardante un divieto per le pubbliche dipendenti d'indossare il velo islamico in servizio,⁴ ha affermato come lo Stato non possa imporre una laicità che faccia *tabula rasa* dei sentimenti religiosi della popolazione e della sua storia, giacché questa non sarebbe laicità, bensì guerra alla religione, come fecero nei periodi più bui le peggiori dittature che la Storia ricordi, se pensiamo che fu proprio Hitler a disporre la rimozione delle croci (croci e non crocifissi: è una distinzione importante in Germania, e difatti verrà ripresa dalla celebre sentenza del 1995 di Karlsruhe) dalle scuole ed uffici pubblici.⁵

L'argomento, del resto, viene ormai abitualmente affrontato dalla dottrina⁶ prendendo in esame proprio i tre Paesi della celebre definizione attribu-

² C. CARDIA, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, Torino-Londra-Venezia-New York 2010, p. 122.

³ MINISTRO DEGLI INTERNI, *Relazione alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione*, Roma 2007, p. 85.

⁴ BVerfG, sentenza 1 BvR 471/10, 1 BvR 1181/10, del 27 gennaio 2015. V.S. TESTA BAPPENHEIM, *Il Kopftuch e la libertà religiosa nelle scuole tedesche: una, nessuna, centomila*, in *Cosc. Lib.*, XXXVIII (2004), pp. 104 ss.; ID., *Favor familiae della normativa scolastica tedesca fra Kopftuch, Glaubensfreiheit, Grundgesetz e Neutralität*, in *DeR*, 2007, pp. 260 ss.

⁵ V.R. PUZA, *Die Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft in Österreich*, in *Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Die Katholische Kirche*, hrsg. E. Gatz, Freiburg i.Br. 2000, pp. 281 ss.; W. ZIEGLER, *Der Kampf um die Schulkreuzer im Dritten Reich*, in *Das Kreuz im Widerspruch – Der Kreuzifix-Beschluß des Bundesverfassungsgerichts in der Kontroverse*, hrsg. H. Maier, Freiburg-Basel-Wien 1996, pp. 40 ss.; R. FRICKE-FINKELNBURG, *Nationalsozialismus und Schule, Opladen*, 1989; K.H. FÜSSL, *Die Umerzählung der Deutschen – Jugend und Schule unter den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs, 1945-1949*, München 1994; J. MAIER, *Das katholische Schulwesen im Nationalsozialismus 1933-1945*, in *Zur Geschichte des katholischen Schulwesens*, hrsg. R. Ilgner, Köln, 1992, pp. 224 ss.; J. NEUHÄUSLER, *Kreuz und Hakenkreuz. Der Kampf des Nationalsozialismus gegen die katholische Kirche und der kirchliche Widerstand*, München 1946.

⁶ Cfr. S. MANCINI, *Il potere dei simboli, i simboli del potere*, Padova 2008.

ita ad Habermas,⁷ sui tre paradigmi: quello laicista od antireligioso (per antonomasia: la Francia), quello neutrale (il mondo germanofono),⁸ e quello filoreligioso (gli Stati Uniti, pur senza optare per una confessione specifica), a proposito dei quali si parla di “libertà *nella* religione e non (anche) *dalla* religione”.⁹

II. L'ITALIA E L'AFFAIRE LAUTSI

Seguiremo questo schema, dunque, ma non possiamo non ricordare *in primis* il famoso *affaire* Lautsi, che ha coinvolto l'Italia e che citeremo solo brevemente, dato ch'è fin troppo noto: nella sua – assai concisa – decisione, la Seconda Sezione della CEDU ritenne, nel 2009, che non vi possano essere i crocifissi nelle classi, per una serie di ragioni:

i) la manifestazione d'una fede disturba in particolar modo i diversamente credenti, laddove questi siano un'esigua minoranza, e costituisce per loro uno *choc* emotivo,

ii) non v'è nessun diritto positivo alla presenza di simboli religiosi,

III) la libertà religiosa negativa si lede anche con usi e simboli, ed è particolarmente da proteggere ove il singolo sia in posizione di dipendenza dallo Stato,

iv) gli scolari non hanno ancora la necessaria capacità critica, essi sono in special modo dipendenti dallo Stato e vieppiù vulnerabili,

v) la scuola non può essere un luogo in cui gli scolari vengano discriminati sulla base delle loro convinzioni religiose. Perciò lo Stato vi deve essere obiettivo, pluralistico e critico, e non può fare indottrinamento,

vi) il crocifisso è in massima misura un simbolo religioso, ed esponendolo lo Stato esprime una scelta di parte. La sua affissione non serve ad un'educazione pluralistica,

vii) l'affissione d'un crocifisso è una lesione della neutralità statale,

viii) l'affissione d'una croce viola il diritto dei genitori di far crescere i propri figli in conformità con le proprie convinzioni.

Come reazione a questa sentenza, però, il Governo italiano presentò, il 28 gennaio 2010, ricorso alla *Grande Chambre*, ex art. 43 CEDU, al quale si unirono, ex art. 36 § 2 CEDU, numerosi soggetti terzi.

⁷ V.J. HABERMAS, *Drei normative Modelle der Demokratie*, in ID., *Die Einbeziehung des Anderen*, Frankfurt a.M. 1996, pp. 277 ss.

⁸ S. TESTA BAPPENHEIM, *Cenni sulla costituzionalizzazione delle radici cristiane in Germania*, «IE», n. 3/2006, pp. 755 ss.; ID., *'Veluti di Deus Daretur': Dio nell'ordinamento costituzionale tedesco*, in *Ius divinum. Atti del XIII Congresso internazionale di diritto canonico*, a cura di J.I. Arrieta, Ochoa De Chinchetru, Venezia 2010, pp. 253 ss.; F. FEDE, S. TESTA BAPPENHEIM, *Dalla laicità di Parigi alla nominatio Dei di Berlino, passando per Roma*, Milano 2007.

⁹ C. CARDIA, voce *Libertà di credenza*, in *Enc. giur.*, Roma 1990.

Dopo un'udienza verbale del 30 giugno 2010, la *Grande Chambre* decise, il 18 marzo 2011, con quindici voti contro due, che non vi fosse nessuna violazione dell'art. 2 del I protocollo aggiuntivo CEDU, ribaltando la sentenza di primo grado.

Gli argomenti decisivi della sentenza sono:

i) rientra nel margine d'apprezzamento discrezionale dello Stato determinare cosa concretamente significhi il diritto dei genitori all'educazione secondo le proprie convinzioni,

ii) perciò rientra fra le competenze dello Stato stabilire il programma di studi, ed anche di inserirvi elementi religiosi, ed i genitori non hanno al riguardo nessun diritto di opporvisi,

iii) la particolare considerazione verso una specifica religione può essere normativamente giustificata dalla situazione storica d'un determinato Paese, rientrando anch'essa nel margine discrezionale d'apprezzamento dello Stato,

iv) i varî Paesi europei hanno dato differenti risposte alla questione della presenza di simboli religiosi nelle classi,

v) tuttavia dev'essere assicurata un'educazione scolastica pluralistica, sicché lo Stato deve trasmettere nozioni ed informazioni in modo oggettivo e critico, evitando ogni indottrinamento e proselitismo, dimodoché gli scolari studino con pensiero critico,

vi) ciò non si riferisce solo ai contenuti *stricto sensu* del programma di studi, bensì all'intera organizzazione scolastica,

vii) il crocifisso è certo soprattutto un simbolo religioso, però è un simbolo religioso passivo, la cui influenza non è comparabile a quella dell'insegnamento *stricto sensu*,

viii) la presenza d'un crocifisso non lede i diritti dei genitori ad educare i figli secondo le proprie convinzioni,

ix) rientrando perciò nello spazio discrezionale di manovra degli Stati,

x) sicché, se venisse considerata come una violazione del diritto dei genitori, ciò dipenderà solo da una percezione soggettiva.

III. LA FRANCIA E LA LEGGE DEL 1905

La *Weltanschauung* della prima sentenza Lautsi ricorda molto la Francia; la rimozione dei crocifissi dalle aule scolastiche francesi è riconducibile a due momenti distinti: dapprima le leggi di laicizzazione della scuola del 1882, che però non parlano affatto dell'eliminazione dei simboli religiosi ivi presenti, e la legge di separazione del 1905, che vieta solo d'introdurne di nuovi per il futuro, ma non dice, ed il relatore Aristide Briand durante la discussione parlamentare escluse *expressis verbis* quest'ipotesi, di rimuovere quelli già esistenti.

A fronte d'alcune interpellanze parlamentari,¹⁰ infatti, egli stesso precisò che l'articolo in questione “*respecte le passé; il laisse subsister les emblèmes religieux actuellement existants, et cette tolérance implique forcément le droit de les réparer pour les tenir en bon état*”,¹¹ e, per questa ragione, continuò Briand, si potrà sempre innalzare in un luogo pubblico una statua ad un personaggio ecclesiastico e, evidentemente, in tal caso un simbolo religioso non sarà proibito.

Nonostante l'art. 28 non avesse efficacia retroattiva, tuttavia, disposizioni vennero comunque¹² prese per far togliere i crocifissi sia dalle aule scolastiche (Instr. Min. Inst. Publ., 9 aprile 1903), sia dai tribunali (Circ. Garde des Sceaux, 31 marzo 1904);¹³ la situazione è più articolata per i simboli successivi al 1905: verso di essi, infatti, non vige un divieto assoluto, essendo tuttora permessi nel caso di esposizioni (ex art. 28).

Nel 2001, la Corte Amministrativa d'Appello di Nantes è stata chiamata a pronunciarsi sulle condizioni d'esecuzione d'una precedente sentenza, ingiungente ad un comune di staccare un crocifisso appeso al muro della sala del consiglio comunale: la Corte ha ritenuto legale il fatto che il crocifisso venisse conservato “in una teca, posta nella stessa sala”, argomentando che la legge del 9 dicembre 1905 non impedisca “che un oggetto di culto possa venir conservato, a titolo di patrimonio storico d'un comune, in una vetrina espositiva; la circostanza che questa vetrina si trovi all'interno d'una sala d'un edificio pubblico aperta al pubblico non costituisce violazione delle norme della legge, dal momento che il crocifisso, così collocato, non può essere visto come un simbolo religioso, ai sensi della legge 9 dicembre 1905”.¹⁴

Questa legge viene anche superata nel caso di monumenti a personaggi illustri: la città di Lille volle dedicare una statua al Cardinal Liénart, ma contro questa statua, vista come simbolo religioso pagato con soldi pubblici e collocato in luogo pubblico, fu presentato ricorso, il quale, respinto in primo

¹⁰ Interpellanza dei deputati Aynard, de l'Estourbillon, Auffray e Gourd, seduta del 27-28 giugno 1905, e dei senatori de Lamarzelle e Riott, seduta del 4 dicembre 1905. V.G. DE LAMARZELLE, H. TAUDIÈRE, *Commentaire théorique et pratique de la loi du 9 décembre 1905*, Paris 1906.

¹¹ Seduta del 27 giugno 1905, in *JO*, 2527; confermato da CE 12 gennaio 1912, in *D.* 1914-3-28.

¹² V. *Jurisclasseur*, 1998, fasc. 215, n. 177. V. anche C. GOYARD, *Police des cultes et Conseil d'État*, in *RA*, 1984, pp. 335 ss.; G. LE BRAS, *Le Conseil d'État, régulateur de la vie paroissiale*, in *Ét. et doc. du Conseil d'État*, 1950, n. 4, pp. 63 ss.; A. RIVET, *Traité du culte catholique et de lois civiles d'ordre religieux*, Paris 1950, pp. 322 ss.; A. BIRÉ, *La séparation des églises et de l'État*, Paris 1905, pp. 106 ss.

¹³ V. Bulletin administratif du Ministère de l'Instruction publique, 2 maggio 1903, n. 1568, pp. 636 ss.

¹⁴ CAA Nantes, 12 aprile 2001, n. 00NT01993, in *Juris-data*, 2001-158913.

ed in secondo grado, giunse sino al *Conseil d'État*, che parimenti lo rigettò:¹⁵ l'argomento secondo cui la statua d'un uomo di Chiesa costituisca *in se ipsa* un simbolo religioso, e sia quindi vietata, è infondato, com'è stato ribadito anche di recente nella vicenda giudiziaria relativa al monumento dedicato a San Giovanni Paolo II.¹⁶

Dobbiamo anche sottolineare due recenti sentenze che hanno giudicato perfettamente legittima la presenza d'un presepe natalizio allestito in Municipio: per la prima, dunque, il presepe non è solo un simbolo religioso: “[...] Si la fête de Noël a été longtemps confondue avec la fête chrétienne de la Nativité, dans une société largement sécularisée, elle a perdu ce caractère religieux pour devenir une fête familiale traditionnelle; que de même, si une crèche peut être regardée comme une reproduction figurative de la naissance de Jésus, elle est dépourvue de toute signification religieuse lorsque elle est installée temporairement en dehors des lieux de culte à l'occasion de la fête de Noël et hors de tout contexte rappelant la religion chrétienne, et constitue alors une des décorations traditionnellement associées à Noël comme le sapin de Noël ou les illuminations; qu'en l'espèce, la crèche objet du litige, installée de manière non ostentatoire du 15 au 30 décembre 2012 dans une niche sous le porche permettant de passer de la cour d'honneur de l'Hôtel de ville au jardin public y attenant, et dépourvue de tout autre symbole évoquant la religion chrétienne, doit être regardée comme une des décorations festives que la commune a coutume d'installer à l'occasion de Noël; qu'elle ne constitue donc pas un emblème religieux prohibé par les dispositions de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 précitée et ne crée aussi aucune discrimination entre les citoyens”.¹⁷

La seconda, invece, afferma che “une telle crèche constitue l'exacte reproduction figurative de la scène de la naissance de Jésus de Nazareth, telle qu'elle est décrite dans l'Évangile selon Luc; qu'ainsi elle a une signification religieuse parmi la pluralité de significations qu'elle est susceptible de revêtir; que, cependant, l'installation de cette crèche dans l'hôtel de ville a constamment été présentée, que ce soit auprès du conseil municipal, du préfet ou du public, comme une exposition s'inscrivant dans le cadre d'animations culturelles organisées à l'occasion des fêtes de Noël dans le cœur de ville, sans qu'aucun élément du dossier ne vienne révéler une intention différente et/ou la manifestation d'une préférence pour les personnes de confession chrétienne, au détriment du reste de la population; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'installation de cette crèche ne peut

¹⁵ CE, 25 novembre 1988, arrêt Dubois, in *Juris-data*, n. 1988-647197, ed in *Rec. CE*, 1988, pp. 422 ss.

¹⁶ TA Rennes, nn. 1203099, 1204355, 1204356, del 30 aprile 2015, inedita.

¹⁷ TA Melun, n. 1300483, del 22 dicembre 2014, inedita.

être regardée comme ayant le caractère d'une présentation revendiquée de symboles de la religion chrétienne; que, par suite, elle n'entre pas dans le champ de l'interdiction posée par l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905".¹⁸

IV. L'AUSTRIA E LA SOLUZIONE CONCORDATARIA

In Austria, invece, la situazione è più particolare: si tratta dell'unico Stato UE ad aver sottoscritto *qua talis* ('intese' settoriali sono presenti anche in altri Paesi)¹⁹ una 'intesa' generale con le comunità islamiche²⁰ (nonché con quelle ebraiche), e, riguardo ai crocifissi nelle scuole, va ricordata una disposizione di livello costituzionale, ovvero una norma contenuta nella legge sull'insegnamento scolastico della religione (*Religionsunterrichtsgesetz*),²¹ ripresa nella "Convenzione fra Santa Sede e Repubblica austriaca al fine di regolare questioni attinenti l'ordinamento scolastico",²² stabilente l'obbligo, per i presidi, d'apporre un crocifisso in ogni classe ove più della metà degli allievi fosse cattolica; questa disposizione (che non potrebbe essere modificata senza previo accordo con la Santa Sede) non risulta abbia (almeno sino ad ora) suscitato nessuna contestazione d'un certo rilievo.

I crocifissi dalle aule in Austria, presenti fin dal 1594,²³ vennero tolti solo nel periodo successivo alla caduta della monarchia asburgica ed alla proclamazione della Repubblica, quando andò al potere il Partito socialdemocratico, con un programma fortemente anticlericale,²⁴ diligentemente applicato dal Ministro dell'Educazione, Otto Glöckel, che introdusse a tappe forzate la

¹⁸ TA Montpellier, n. 1405625, del 16 luglio 2015, inedita.

¹⁹ Cfr. S. TESTA BAPPENHEIM, *Accordo fra Libera Città Anseatica di Amburgo e comunità islamiche locali. Un prototipo per la Germania, una prospettiva per altri Paesi?*, in C. CARDIA, G. DALLA TORRE, *Comunità islamiche in Italia*, Torino 2015, pp. 533 ss., V. M. TEDESCHI, *Gli accordi spagnoli di cooperazione e l'esperienza italiana*, in *Acuerdos del Estado español con los judíos, musulmanos y protestantes*, Salamanca 1994, pp. 265 ss.

²⁰ S. TESTA BAPPENHEIM, *Brevi cenni introduttivi sull'istituzionalizzazione dell'Islam nella felix Austria*, in *Multireligiosità e reazione giuridica*, a cura di A. Fuccillo, Cosenza 2008, pp. 393 ss.

²¹ § 1, Abs. 1, e § 2b Abs. 1, RelUG, in BGBl, n. 190/1949. Cfr. TH. MAYER-MALY, *Das Kreuz in österreichischen Schulzimmern*, «JRP», III (1995), pp. 219 ss.; K. ÖHLINGER, *Das Grundrechtsverständnis in Österreich*, in *Grund- und Menschenrecht in Österreich*, 1991, pp. 29 ss.; K. PABEL, *Religion im öffentlichen Schulwesen, in Bildung und Religion*, 2006; W. REES, *Den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit' – und den Menschen von heute?*, in A. RINNERHALER, *Historische und rechtliche Aspekte des Religionsunterrichts*, Frankfurt a.M. 2004, pp. 259 ss.

²² Protocollo finale, art. 2, lett. a. V. J. T. MARTIN DE AGAR, *Raccolta di Concordati: 1950-1999*, Città del Vaticano 2000.

²³ V. I. GAMPL, *Staat – Kirche – Individuum in der Rechtsgeschichte Österreichs zwischen Reformation und Revolution*, Wien-Köln-Graz, 1964, pp. 28 ss.; W. BRAUNEDER, *Österreichische Verfassungsgeschichte*, Mainz 2001, pp. 190 ss.

²⁴ P. M. ZULEHNER, *Kirche und Austromarxismus. Eine Studie zur Problematik Kirche – Staat – Gesellschaft*, Wien – Freiburg-Basel 1967, pp. 43 ss.

laicizzazione della scuola pubblica disponendo anche la rimozione dei crocifissi.²⁵

Vi fu subito, però, una fortissima protesta popolare,²⁶ alla cui testa si posero i Vescovi,²⁷ in conseguenza della quale questi provvedimenti furono annullati, e tornarono i crocifissi nelle scuole, sino a quando non vennero nuovamente rimossi nell'ambito della politica scolastica nazista.²⁸

Dopo la fine della guerra ed il ristabilimento della Repubblica democratica, però, i provvedimenti del periodo nazista furono revocati, cosicché una circolare dell'8 aprile 1946 dispose la ricollocazione dei crocifissi nella aule scolastiche.²⁹

La legge federale del 13 luglio 1949, relativa alle lezioni di religione (*Religionsunterrichtsgesetz*, RelUG, 190/1949), poi, che sarà la prima legge scolastica della Seconda Repubblica, al § 2b, comma 1, dispone che nelle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado (ad eccezione delle professionali) in cui, ex § 1 comma 1, il corso di religione sia materia obbligatoria, ed in tutte le classi in cui la maggioranza degli allievi sia d'una confessione cristiana, venga apposta una croce alla parete.

Nella legge si trova una distinzione relativamente alle scuole di responsabilità dei singoli *Länder*: per le scuole di responsabilità dello Stato federale, la legge dispone l'apposizione delle croci senza eccezioni; per quelle, invece, di responsabilità dei singoli *Länder*, come quelle professionali, il legislatore locale può disporre autonomamente sull'apposizione delle croci nelle aule.

La circostanza che la stessa norma sia, da un lato, di diretta applicazione in quanto facente parte del diritto federale, e, dall'altro, sia rinviata a disposizioni di diritto locale, così come il fatto che queste ultime disposizioni locali non siano tenute a rispettare il criterio della maggioranza degli scolari, appare però incostituzionale per la dottrina.³⁰

Nel n. 2 lettera b del Protocollo conclusivo dell'accordo del 9 luglio 1962 fra Santa Sede ed Austria, che ha il rango di un Concordato e che è stato

²⁵ *Die Schulreform geht weiter. Vorträge und Diskussionen anlässlich des Symposiums zum 50. Todestag von Otto Glöckel*, hrsg. V.P. Schneck, Wien-München 1985, pp. 37 ss.; A. RINNERHALER, *Von Glöckel bis Rintelen. Kontroversen um die religiösen Übungen in der ersten Republik und im Ständestaat*, in ÖARR, L (2003), pp. 373 ss.

²⁶ F. JONAK, *Das Verhältnis Republik Österreich – katholische Kirche in Schulfragen*, in *Pax et Iustitia. FS Kostelecky*, Berlin, 1990, pp. 89 ss.

²⁷ V. *Wiener Diözesanblatt*, 1923, pp. 5-13. V. anche H. KRIEGL, *Kirche und Schule*, in *Kirche in Österreich 1918-1985*, I, Wien-München 1966, pp. 302 ss.

²⁸ V.A. RINNERHALER, *Der Konfessionsunterricht im Reichsgau Salzburg*, Salzburg 1991, pp. 134 ss.; W. ZIEGLER, *Der Kampf um die Schulkreuze im Dritten Reich*, in *Schule ohne Kreuz?*, Köln 1995, pp. 3 ss.

²⁹ BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT, 24 giugno 1946, Zl. 21054/III-10/46, in *Österreichisches Staatskirchenrecht, Gesetze, Materialien, Rechtsprechung*, II, Wien, 1993, pp. 358 ss.

³⁰ *Religionsrecht*, Wien, 2003, pp. 373 ss.; W. BRAUNEDER, *Die Gesetzgebungsgeschichte der österreichischen Grundrecht*, in *Grund- und Menschenrecht in Österreich*, 1991, pp. 189 ss.

incorporato nel diritto federale austriaco, relativamente all'apposizione di croci nelle aule scolastiche venne stabilito: "La Santa Sede prende atto che secondo le disposizioni normative austriache in ogni aula scolastica delle scuole dell'obbligo, delle scuole politecniche, delle scuole superiori, delle scuole professionali e degli altri istituti di formazione, se la maggioranza degli allievi appartenesse ad una confessione cristiana, verrà apposta una croce alla parete", e inoltre si concordò che un cambiamento di questa disposizione "non sarà possibile senza l'accordo della Santa Sede".

La Repubblica austriaca assunse quindi l'obbligo, di diritto pubblico, di mantenere i crocifissi nelle aule, finché la maggioranza degli allievi appartenga ad una qualunque confessione cristiana.³¹

Tutto ciò è perfettamente conforme alla laicità o neutralità religiosa dello Stato, come ha confermato la Corte costituzionale austriaca, chiamata proprio a pronunciarsi in merito ai crocifissi presenti negli asili.³²

Lo Stato, secondo la dottrina austriaca, non si identifica in una confessione religiosa, ma la neutralità non può "venir intesa nel senso d'un obbligo costituzionale, nell'ottica d'un laicismo esasperato, ad una totale separazione fra l'ambito statale e quello religioso".³³

Il principio d'una totale irrilevanza della religione per lo Stato e la prassi d'un suo assoluto disinteresse verso le questioni religiose sarebbero, in ultima analisi, una "posizione unilaterale dello Stato a favore dell'a-religiosità", ossia proprio una "violazione della neutralità cui è tenuto".³⁴

Per questa ragione fra gli obblighi derivanti allo Stato dalla neutralità religiosa non può venir annoverato quello di allontanare gli influssi religiosoculturali dalla scuola.

La neutralità non implica l'indifferenza verso i valori che le varie confessioni cristiane esprimono per il bene comune, né verso la loro azione nell'ambito della vita culturale e sociale, e non significa imposizione d'una laicistica ignoranza del fattore religioso.

La neutralità, viceversa, impone allo Stato di "riconoscere con atteggiamento positiva la proposta di valori religioso-culturali nella loro pluralità, e di mettere a loro disposizione un apposito ed idoneo spazio tutelato e favorito nell'ambito dello spazio pubblico".³⁵

³¹ V.H. SCHWENDENWEIN, *Kirche und Schule im Österreichischen Konkordat und im Schulvertrag*, in *60 Jahre Österreichisches Konkordat*, München 1994, pp. 505 ss.; ID., *Jus et Justitia. Kirchenrechtliche und staatskirchenrechtliche Aufsätze*, Freiburg in der Schweiz 1996, pp. 890 ss.; ID., *Österreichisches Staatskirchenrecht*, Essen 1992, pp. 455 ss.

³² VfGH, sentenza G 287/09, del 9 marzo 2011.

³³ J. LISTL, *Das Grundrecht der Religionsfreiheit in der Rechtsprechung der Gerichte der Bundesrepublik Deutschland*, Berlin 1971, pp. 7 ss.

³⁴ T. MAUNZ, *Die religiöse Neutralität des Staates*, «AfKfR», CXXXIX (1970), p. 439.

³⁵ G. LUF, *Religionsunterricht – ein Privileg der Kirchen?*, in *Ex aequo et bono*, FS Plöchl, Innsbruck 1977, p. 471.

Sicché, sulla base dell'obbligo statale alla neutralità religiosa e filosofica, è non solo perfettamente legittimo, ma persino indispensabile "riconoscere alle forze attive nella società uno spazio adeguato, e quindi anche prendere in considerazione gli interessi religiosi" presenti nella società per ragioni anche storiche.³⁶

Dal punto di vista della neutralità dello Stato, perciò, conclude la dottrina, l'apposizione dei crocifissi nelle scuole "non è per nulla problematica", dato che, al contrario, lo sviluppo d'una laicistica separazione "proprio in un ambito come quello della scuola sarebbe una violazione della neutralità religiosa dello Stato".³⁷

Ma non vi sarebbe qui una violazione della libertà religiosa? Il *BVerfG*, nella sentenza sul crocifisso, aveva ritenuto che nell'ambito protetto del diritto fondamentale alla libertà religiosa rientrasse anche il diritto di ciascuno di poter decidere quali simboli religiosi venerare, e quali no.

La dottrina austriaca conferma quest'impostazione, sottolineando appunto, però, che per quanto riguarda gli scolari "ci sono pochissimi dubbi sul fatto che essi non possano sottrarsi se non in via eccezionale alla vista della croce. Però il fatto che dalla semplice vista della croce derivi un turbamento psichico od un condizionamento mentale nella misura in cui ne parla il *BVerfG* appare davvero assurdo ed inverosimile".³⁸

Anche nella famosa *dissenting opinion* nel giudizio di Karlsruhe, infatti, venne sottolineato come il turbamento psichico od il condizionamento mentale avessero solo un "peso proporzionalmente ridotto[...] molto dubbio e comunque certo minimo", che fosse comunque da accettare, e non da contestare.³⁹

Lo Stato, infatti, con la presenza dei crocifissi garantisce "la libertà religiosa positiva nelle aule scolastiche", nelle questioni religiose e filosofiche da sempre rilevanti, perché lì si incontrano, da quando lo Stato si fece carico della scuola, "libertà dei cittadini ed agire dello Stato, come pure la sovranità scolastica statale ed il diritto dei genitori ad impartire ai propri figli l'educazione che desiderassero".⁴⁰

³⁶ B. SCHINKELE, *Staatskirchenrechtliche Überlegungen zur aktuellen Diskussion um Religions- und Ethikunterricht*, «ÖAKR», XLII (1993), p. 225.

Cfr. *Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der österreichischen Höchstgerichte*, Wien 1983; G. KUCSKO-STADLMAYER, *Die Rechtsprechung des österreichischen Verfassungsgerichtshof auf dem Gebiet der Glaubensfreiheit*, «EuGRZ», 26, 1999, pp. 505 ss.

³⁷ *Das Kreuz in Klassenzimmer und Gerichtssaal*, Freistadt 1996, p. 56; ID., *Das Kreuz im Klassenzimmer. Darstellung der Österreichischen Rechtslage aus Anlaß der Entscheidung des Bundesverfassungsgericht vom 16. Mai 1995, 1 BvR 1087/91*, «ÖAKR», 1995, pp. 9 ss.; U. HÄUSSLER, *Schulkreuze im säkularen Staat. Zum Verhältnis von Grundrechtsschutz und Neutralität*, «ZevKR», XLIII (1998), pp. 461 ss.

³⁸ *Das Kreuz in Klassenzimmer und Gerichtssaal*, cit., p. 67.

³⁹ *Dissenting opinion* dei giudici Seidl, Söllner e Haas, II 2 bb, «AfKR», CLXIV (1995), p. 209.

⁴⁰ C. STARCK, *Zum Verhältnis von positiver und negativer Religionsfreiheit in der Schule*, in *KuR*, 1999, p. 133.

Non v'è quindi nulla di contrario alla presenza di crocifissi nelle aule, come l'Austria stabilì con norme di diritto pubblico, fino a quando la maggioranza degli allievi di quelle classi apparterrà ad una confessione cristiana; viceversa, non si potrebbe pretendere l'apposizione d'una croce nelle aule di scuole pubbliche d'uno Stato neutrale se venisse poi imposto a tutti un qualche atto di riverenza, ma così non è, e "la libertà religiosa non è solo libertà dalla religione, ma anche la libertà a favore della religione".⁴¹

V. LA GERMANIA E LA SENTENZA DEL 1995

Per quanto riguarda la Germania, invece, bisogna riandare alla sentenza del 1995.

"L'emblema della croce, che è da apporre nelle singole classi, si sostanzia come simbolo per l'insieme di principî del Cristianesimo, sulla base dei quali gli scolari di quella scuola vengono educati ed istruiti. La croce non è però l'espressione d'una specifica confessione religiosa nell'alveo del Cristianesimo, e certamente non è – pur essendo in una scuola pubblica – manifestazione d'uno Stato cristiano. [...] La croce simboleggia viceversa semplicemente l'influenza nell'ambito scolastico di valori e norme permeate dal Cristianesimo".⁴²

Non a caso la dottrina ha rilevato una *contradictio in terminis* nella sentenza, a maggioranza, del *BVerfG*: "I principî fondamentali della religione cristiana, che ex art. 155 comma 2 *BayVerf*, sono presupposto per l'istruzione e l'educazione nelle scuole dell'obbligo bavaresi, devono essere in accordo con la libertà religiosa garantita dal *GG*, ma non però anche con le immagini simboliche che rappresentano questi principî vincolanti. Se simboleggiante e simboleggiato sono, com'è ovvio, in strettissimo legame, non si capisce allora come sia possibile che il simbolo sia pericoloso per la gioventù ed incostituzionale, mentre i valori simboleggiati siano al contrario perfettamente conformi alla Costituzione";⁴³ "l'accento cristiano della politica scolastica bavarese è, come già riconosciuto dallo stesso *BVerfG*, perfettamente in accordo col *GG*, nella misura in cui l'istruzione scolastica di responsabilità del *Land* non svolga attività di concreto e fattivo proselitismo a favore d'una specifica confessione, esprimendo invece in generale l'influsso determinante

⁴¹ W. HUBER, *Kirche in der Zeitwende. Gesellschaftlicher Wandel und Erneuerung der Kirche*, Gütersloh 1998, p. 315.

⁴² A. VON CAMPENHAUSEN, *Gutachtliche Stellungnahme zur Verwendung religiöser Symbole in einer öffentlichen Schule*, in *Das Kreuzifixurteil. Deutschland vor einem neuen Kulturkampf?*, hrsg. H.B. Streithofen, Frankfurt a.M. 1995, p. 141.

⁴³ J. ISENSEE, *Bildersturm durch Grundrechtsinterpretation. Der Kreuzifix-Beschluß des BVerfG*, «ZRP», 1996, p. 14.

del Cristianesimo sui valori comuni occidentali, specificatamente nei valori della cultura e dell'istruzione".⁴⁴

Attribuire al simbolo religioso una portata 'aggressiva' a prescindere, peraltro, e quindi riconoscere il diritto a non essere esposti a nessuno di essi, porterebbe a riconoscere alla libertà religiosa negativa il ruolo di 'superdiritto', dandole una rilevanza ed accordandole una tutela superiore a quella riconosciuta alla libertà religiosa positiva, cosa che andrebbe certamente molto *ultra petita* rispetto al dettato costituzionale ed alla stessa giurisprudenza del *BVerfG*: "Espressamente, nella sua sentenza sulla preghiera, il *BVerfG* ha affermato che la libertà religiosa negativa non implichi il diritto a sopraffare la libertà religiosa positiva altrui, e che non vi è nessun diritto a venir protetti da parte dello Stato dal semplice confronto con simboli religiosi o filosofici di terzi. In particolare [...] la libertà religiosa negativa non offre nessun fondamento per pretendere dallo Stato un trattamento privilegiato a favore di chi non abbia nessuna fede religiosa, né parimenti a poter impedire ad altri cittadini la possibilità di esprimere la propria opinione religiosa o filosofica. La libertà religiosa non attribuisce affatto un diritto all'intolleranza distruttiva".⁴⁵

Per questa ragione, secondo la dottrina dominante, il *BVerfG* ha pronunciato una sentenza ideologica: "La Corte ha subordinato tre valori costituzionali, come la competenza esclusiva dei *Länder* in materia scolastica, il diritto dei genitori ad educare ed istruire i figli secondo i propri valori, e la stessa libertà religiosa positiva, al valore della libertà religiosa negativa, che peraltro la Corte stessa ha ridefinito attribuendole il rango di superdiritto fondamentale";⁴⁶ l'errore di fondo, dunque, viene individuato nel fatto che "la religione venga vista come una questione tanto privata quanto di rilevanza sociale, e questi due aspetti non vengano coordinati armoniosamente, ma si assegni alla libertà religiosa negativa il titolo di diritto fondamentale di rango superiore".⁴⁷

Non esiste, infatti, il diritto a venir risparmiati dalla vista dei simboli di altre religioni o di altre visioni del mondo: è assurdo vedere "la libertà religiosa negativa come diritto a passare sotto silenzio le convinzioni religiose, a non unirsi a nessuna confessione religiosa e a non partecipare a nessuna attività religiosa. Da queste premesse [secondo la Corte] deriva un diritto

⁴⁴ K.H. KÄSTNER, *Lernen unter dem Kreuz? Zur Zulässigkeit religiöser Symbole in staatlichen Schulen nach der Entscheidung des BVerfG vom 16. Mai 1996*, «ZevKR», 1996, p. 248.

⁴⁵ M. BRENNER, *Der Kruzifix-Beschluß des Bundesverfassungsgerichts*, «ThVwBl», 1996, p. 146. Conforme M.E. GEIS, *Geheime Offenbarung oder Offenbarungseid? Anmerkungen zum 'Kruzifix-Beschluß' des Bundesverfassungsgerichts*, «RJbW», 1995, p. 384.

⁴⁶ A. VON CAMPENHAUSEN, *Zur Kruzifix-Entscheidung des BVerfG*, «AÖR», 1996, p. 451.

⁴⁷ P. STEINACKER, *Das Wort vom Kreuz – und das 'Kruzifix-Urteil' des BVerfG*, «ZEvEt», 1997, p. 9.

pubblico soggettivo a non venir posti dinanzi ad attività o simboli nei quali si esprima una fede od una religione. Qui si avrebbe un nuovo diritto all'auto-determinazione religiosa, nuovo diritto che porta alla necessità di silenziare radicalmente ogni religione o filosofia. Quest'ipotesi in dottrina non aveva avuto nessun precedente avallo, non essendo ragionevolmente desumibile dall'art. 4 comma 1 GG; ed è logico. La vita in comunità porta conseguentemente anche a trovarsi dinanzi a (più o meno numerose) forme espressive religiose o filosofiche pluraliste. Quindi non c'è nessun diritto pubblico soggettivo a rimanere risparmiati dalla vista, in ambito comunitario, di manifestazioni religiose, attività culturali o simboli religiosi di confessioni religiose a noi estranee⁴⁸: tanto più che, vivendo in un contesto occidentale storicamente permeato di Cristianesimo, la presenza di una croce nel nostro luogo di vita o di lavoro "fa parte dei rischi della vita".⁴⁹

La dottrina ha ritenuto che questa sentenza fosse sostanzialmente ideologica soprattutto per due motivi: *in primis* "poiché con l'affissione della croce – secondo il BVerfG – non v'è nessun dubbio sull'identificazione [della croce come simbolo religioso del Cristianesimo], rimane aperta la questione di dove altro si possa trovare un esempio equivalente di aggressività d'un simbolo. Se si volesse attribuire alla croce un'efficacia psicologica sui non cristiani, allora bisognerebbe trovare una motivazione migliore. [...] Un'aggressione nella libera volontà individuale d'uno scolaro dalla normale influenzabilità intellettuale è impossibile, bisognerebbe chiedersi in che modo la croce potrebbe agire sulla mentalità di uno scolaro che nelle questioni religiose e filosofiche non reagisca in maniera ipersensibile, altrimenti sarebbe lecito vedere un'aggressione alla sua libertà religiosa anche nella croce formata dai listelli che tengono fissati i vetri alla finestra".⁵⁰

Non si capisce su che base la libertà religiosa negativa possa permettere che due genitori, dopo aver liberamente iscritto il figlio ad una scuola dichiaratamente d'orientamento cristiano, pretendano che questa cambi il proprio orientamento, a dispetto della volontà della scuola stessa e di quella di tutti gli altri genitori interessati.⁵¹

⁴⁸ T. WÜRTEMBERGER, *Unter dem Kreuz lernen*, in *Der Verwaltungsstaat im Wandel. FS Knöpfle*, München 1996, pp. 398 ss. V. anche J. MÜLLER-VOLBEHR, *Positive und negative Religionsfreiheit. Zum Kreuzifix-Beschluß des BVerfG*, «JZ», 1995, pp. 999 ss.

⁴⁹ K.H. KÄSTNER, *Lernen unter dem Kreuz? Zur Zulässigkeit religiöser Symbole in staatlichen Schulen nach der Entscheidung des BVerfG vom 16. Mai 1996*, cit., p. 261.

⁵⁰ D. MERTEN, *Der 'Kruzifix-Beschluß' des BVerfG aus grundrechtsdogmatischer Sicht*, in *Verfassungsstaatlichkeit*, hrsg. J. Burmeister, FS Stern, München 1997, pp. 1002 ss.; conformi S. MUKKEL, *Überkreuz mit dem Kreuz. Bemerkungen zum 'Kruzifix-Beschluß' des BVerfG*, «KuR», 1996, pp. 65 ss.; T. WÜRTEMBERGER, *'Unter dem Kreuz' lernen?*, cit., p. 401.

⁵¹ J. ISENSEE, *Bildersturm durch Grundrechtsinterpretation. Der Kruzifix-Beschluß des BVerfG*, cit., p. 11; M.E. GEIS, *Geheime Offenbarung oder Offenbarungseid? Anmerkungen zum 'Kruzifix-Beschluß' des Bundesverfassungsgerichts*, cit., p. 381; J. LISTL, *Das Kruzifix in der Gemeinschaftsschu-*

Paradossalmente, poi, nessuno, né i genitori ricorrenti, né il *BVerfG*, né la dottrina minoritaria contraria al crocifisso nelle scuole, ha negato che la croce fosse anche un simbolo dal valore storico-culturale: il *BVerfG*, infatti, ne ha però evidenziato il prevalente carattere eminentemente religioso.

Tale valutazione, tuttavia, sembra una violazione del concetto stesso di neutralità dello Stato, dato che non rientra fra le sue competenze quella di valutare il valore religioso o meno d'un dato simbolo, spettando tale compito esclusivamente alla confessione religiosa interessata.⁵²

Correlato all'obbligo di neutralità/laicità, infatti, sta un divieto assoluto di definizioni in materia religiosa.⁵³

Una sentenza che attribuisse un significato oggettivo ed assoluto ad un simbolo eventualmente anche religioso non sarebbe altro che un'invasione statale nel perimetro della libertà religiosa, quindi mediante la classificazione giudiziaria di un simbolo come simbolo religioso si oltrepasserebbero i confini della neutralità/laicità statali.⁵⁴

La cosa curiosa è che il *BVerfG* era già stato chiamato a pronunciarsi sul problema di accertare se la pubblica autorità potesse stabilire la religiosità d'un simbolo, concludendo che una decisione del genere spettasse esclusivamente alla confessione religiosa interessata,⁵⁵ affermando questo principio chiaramente, sia pure in una fattispecie differente: un'organizzazione giovanile cattolica aveva organizzato in tutta la Germania una raccolta d'abiti usati a favore dei poveri, ma quest'iniziativa venne fatta conoscere anche mediante annunci nelle chiese alla fine delle Messe; il *Landesgericht* di Düsseldorf, chiamato ad intervenire da organizzazioni concorrenti, aveva loro dato ragione, sostenendo che la Chiesa cattolica, avendo avalato tale iniziativa con la propria autorità spirituale espressa nel massimo grado, cioè durante le funzioni religiose, avesse in qualche misura da un lato 'profanato' queste ultime, e dall'altro, però, "avendo impugnato la bandiera di quest'iniziativa proprio nella Messa" l'avesse resa un simbolo religioso.⁵⁶

le. *Stellungnahme zu einer Verfassungsbeschwerde*, in *Kirche in freiheitlichen Staat*, Berlin 1996, p. 173; H. REIS, *Rechts- oder Glaubenstaat? Eine Erwiderung*, «ZRP», 1996, p. 59.

⁵² W. GEIGER, *Die Rechtssprechung des Bundesverfassungsgericht zum kirchlichen Selbstbestimmungsrecht*, «ZevKR», 1981, p. 162; M. HECKEL, *Die religionsrechtliche Parität*, in *Handbuch Staatskirchenrecht*, 1, p. 505; K. HESSE, *Das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und Religionsgemeinschaften*, ivi, § 17 ss.; A. VON CAMPENHAUSEN, *Neue Religionen im Abendland*, «ZevKR», 1980, pp. 150 ss.

⁵³ H. GOERLICH, *Krieg dem Kreuz in der Schule?*, «NVwZ», 1995, pp. 1186 ss.

⁵⁴ J. ISENSEE, *Wer definiert die Freiheitsrechte?*, p. 17; M. MORLOK, *Selbstverständnis als Rechtskriterium*, Tübingen, 1993, pp. 25 ss.; A. ISAK, *Das Selbstverständnis der Kirchen*, pp. 140 ss.

⁵⁵ *BVerfG* 24, 236 (244); *BVerfG* 33, 23 (26).

⁵⁶ *LG Düsseldorf*, 11b S 215/65, «NJW», 1966, pp. 2219 ss.

Il *BVerfG*, interpellato sulla violazione della libertà religiosa delle Chiese, annullò questa sentenza, chiarendo bene come non spettasse allo Stato, al riguardo assolutamente incompetente, definire cosa fosse un simbolo religioso, dato che, ex art. 4 GG, avevano un tale potere solo le confessioni religiose cui il simbolo in questione si voleva fosse riferito; su questo punto, infatti, la dottrina tedesca s'è mostrata fortemente critica verso la sentenza del 1995,⁵⁷ dove il *BVerfG*, smentendo la propria precedente giurisprudenza, ha stabilito che la croce fosse esclusivamente un simbolo cristiano.

VI. GLI STATI UNITI E L'ESTABLISHMENT CLAUSE

Last but not least, dunque, gli Stati Uniti, dove, in Oklahoma, abbiamo avuto la sentenza più recente: un monumento ai Dieci Comandamenti innalzato dinanzi al Parlamento statale, su suolo pubblico con fondi pubblici, era stato denunciato dalla sezione locale dell'Associazione atei d'America per violazione del Primo Emendamento, ma tale istanza è stata respinta in primo grado, con la motivazione che "la rilevanza storica dei Dieci Comandamenti ed il ruolo che hanno avuto nella fondazione della nostra Nazione sono indiscutibili".⁵⁸

Chiamata a pronunciarsi sulla questione, però, la Corte Suprema di quello Stato s'è mostrata di parere contrario, stabilendo che "As concerns the 'historic purpose' justification, the Ten Commandments are obviously religious in nature and are an integral part of the Jewish and Christian faiths",⁵⁹ sicché il monumento sarebbe incostituzionale: questa sentenza, tuttavia, lungi dal chiudere la questione, è stata contestata dalla Governatrice: "Il monumento ai Dieci Comandamenti è stato costruito per riconoscere ed onorare il significato storico dei Comandamenti nel sistema legale del nostro Stato e della nostra Nazione. Il monumento è stato costruito e sottoposto a manutenzione grazie a fondi privati. È virtualmente identico al monumento che si trova dinanzi al Campidoglio del Texas, che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha giudicato ammissibile. È un contributo privato alla memoria storica, non un

⁵⁷ E. BENDA, *Das Kreuzifix-Urteil ist zu apodiktisch*, «ZRP», 1995, pp. 427 ss.; W. FLUME, *Das „Kruzifix Urteil“ und seine Berücksichtigung*, «NJW», XLVIII (1995), pp. 2904 ss.; D. GRIMM, *Nur das Recht kann Gerichtsentscheidungen legitimieren, Ein Gespräch mit Bundesverfassungsrichter Dieter Grimm*, «DRiZ», giugno 1996, pp. 229 ss.; M. HECKEL, *Das Kreuz im Spannungsfeld der höchstrichterlichen Judikatur, in Einheit und Vielfalt der Rechtsordnung. Festschrift zum 30. Jährigen Bestehen der Münchener Juristischen Gesellschaft*, München 1997, pp. 211 ss.; C. LANGENFELD, *Staatlicher Bildungsauftrag und religiöse Selbstbestimmung, in Religionsfreiheit zwischen individuelle Minderheitenanschutz und Staatskirchenrecht. Volker- und verfassungsrechtlichen Perspektiven*, «Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht», 146, München 2000, pp. 314 ss.

⁵⁸ 19 settembre 2014, Oklahoma County District Court, n. CV-2013-1768.

⁵⁹ 30 giugno 2015, Supreme Court of Oklahoma, *Prescott vs Oklahoma Capitol Preservation Commission*, n. 2015/OK/54.

contributo pubblico ad una religione, come qualcuno ha sostenuto. Nonostante ciò, la settimana scorsa la Corte Suprema dell'Oklahoma ha giudicato che il nostro monumento ai Dieci Comandamenti sia inammissibile. Questa decisione ha profondamente sconvolto molte persone nel nostro Parlamento, molte persone fra la popolazione comune, me compresa. L'Oklahoma è uno Stato che rispetta le leggi, e non ignoreremo le Corti statali o le loro sentenze. Tuttavia, noi siamo uno Stato che ha tre eguali e paritetiche articolazioni di potere. In questo momento, il Procuratore generale Scott Pruitt, col mio supporto, sta preparando una petizione per chiedere la revisione del caso. Inoltre il nostro Parlamento ha manifestato l'intenzione di modificare la nostra Costituzione statale per aggiungervi la chiara dichiarazione che il monumento ai Dieci Comandamenti sia costituzionalmente possibile. Se la modifica legislativa andrà in porto, il popolo dell'Oklahoma sarà poi chiamato a votarla. Durante questo processo, che comprende l'appello legale alla revisione della sentenza e lo sviluppo legislativo al cambiamento costituzionale, il Monumento ai Dieci Comandamenti rimarrà indisturbato dinanzi al nostro Campidoglio".⁶⁰

Di particolare interesse, invece, tanto da essere oggetto d'attenzione dalla CNN,⁶¹ è la sentenza *American Atheists, Inc. vs Port Authority of New York and New Jersey*, del 28 luglio 2014:⁶² *causa petendi* è una croce in acciaio, alta quasi cinque metri a mezzo, formata da due travi d'acciaio spezzatesi in modo da formare appunto una croce latina, rinvenuta fra le macerie delle Torri Gemelle di New York, ed esposta nel Museo nazionale dell'11 settembre, come "Cross at Ground Zero".

Trattandosi d'un museo nazionale, però, ecco l'Atheist association protestare contro l'esposizione d'un simbolo religioso in un luogo pubblico, ciò che violerebbe l'*Establishment Clause*; persa in primo grado, la causa viene ora riproposta in appello, che viene respinto, confermando la sentenza di primo grado.

Ci sembra particolarmente interessante esaminare come la Corte sia giunta a questa sentenza: ricordato, *in primis*, che la neutralità prevista dall'*Establishment Clause* non implica "a brooding and pervasive devotion to the secular",⁶³ la Corte richiama i criterî della *Lemon vs Kurtzman*:⁶⁴ l'azione governativa, per essere conforme al principio di neutralità dell'*Establishment Clause*, deve avere, *in primis*, "a secular . . . purpose", e, *in secundis*, "principal or primary effect . . . that neither advances nor inhibits religion",

⁶⁰ http://www.ok.gov/triton/modules/newsroom/newsroom_article.php?id=223&article_id=16112

⁶¹ <http://edition.cnn.com/2014/07/28/us/world-trade-center-cross/>

⁶² USCA, 2nd Circuit, n.13/1668.

⁶³ *School District of Abington vs Schempp*, 374 US 203, 306 (1963); *Skoros vs City of New York*, 437 F.3d 1, 17 (2d Cir. 2006).

⁶⁴ *Lemon vs Kurtzman*, 403 U.S. 602.

nonché, *in tertius*, “not foster an excessive government entanglement with religion”.⁶⁵

Ebbene, notiamo come qui la Corte faccia una netta distinzione fra l’apprezzamento (esplicito ed intenzionale) verso una specifica religione, vietato dall’*Establishment Clause*, e l’apprezzamento verso la fede religiosa, afflato dei singoli cittadini e del popolo americano, nient’affatto vietato: “Displaying The Cross at Ground Zero has always been secular: to recount the history of the terrorist attacks of September 11, 2001, and their aftermath”, e, tenendo presente l’importanza attribuita dalla giurisprudenza alle intenzioni con cui un simbolo religioso sia stato posto in un luogo pubblico, la Corte cita appunto le intenzioni della Direzione del Museo: “This is evident from correspondence dating to 2006, eight years before the Museum opened. Therein, a Foundation official writes to the executive director of the Port Authority to confirm their “mutual understanding” that the cross shaped artifact at Ground Zero [is an] . . . important and essential artifact [that] belongs at the World Trade Center site as it comprises a key component of the retelling of the story of 9/11, in particular the role of faith in the events of the day and, particularly, during the recovery efforts. Its presentation will help to convey, with sensitivity and significance, this critical part of the story to the many visitors expected to come to the site for years to come”.

Il fatto che questo monumento all’afflato religioso degli Americani e dei Newyorchesi in particolare sia anche, accidentalmente, un simbolo religioso non è valido motivo per ritenerlo inammissibile (come, invece, sosteneva l’*American Atheist*), dato che la Corte Suprema ha da tempo riconosciuto che la narrazione della storia umana richieda frequentemente di fare riferimento alla religione: “The history of man is inseparable from the history of religion”,⁶⁶ come pure “it is a proper, if not an indispensable, part of preparation for a worldly life to know the roles that religion and religions have played in the tragic story of mankind. The fact is that, for good or for ill, nearly everything in our culture worth transmitting, everything that gives meaning to life, is saturated with religious influences”,⁶⁷ giacché “since religion permeates our history, a familiarity with the nature of religious beliefs is necessary to understand many historical as well as contemporary events”.⁶⁸

Ne consegue, dice la Corte d’Appello, che l’*Establishment Clause* non è stata pensata per obbligare il Governo a raccontare una Storia che sia priva di

⁶⁵ Cfr. *Skoros vs City of New York*, 437 F 3d; *McCreary County vs ACLU*, 545 US 861; *County of Allegheny vs ACLU*, 492 US 573 ss.; *Greece vs Galloway*, 134 S Ct n. 12-696, 572 US, 2014; *Agostini vs Felton*, 521 US 203 ss., 1997.

⁶⁶ *Engel vs Vitale*, 370 US 421, 1962.

⁶⁷ *McCullum vs Board of Education*, 333 US 203, 1948 (Justice Jackson, concurring opinion).

⁶⁸ *Edwards vs Aguillard*, 482 US 578, 1987 (Justice Powell, concurring opinion).

riferimenti religiosi. Né è possibile che una finalità secolare permessa sia trasformata in una religiosa vietata per il solo motivo che il Governo voglia ricordare un avvenimento storico con un monumento dall'indubbia valenza storica, rafforzata dal fatto di provenire dal cuore stesso del tragico evento che si vuole ricordare, che però possa forse eventualmente avere anche in parte un simbolismo religioso, anche perché la "Establishment Clause does not compel the government to purge from the public sphere all that in any way partakes of the religious".⁶⁹

Il pannello didascalico del monumento, inoltre, continua la sentenza, contiene spiegazioni più storiche che teologiche, raccontando come sia stata rinvenuta ed il successivo suo uso da parte di "individuals of many faiths and belief system... as a symbol of hope, faith and healing", tant'è vero che, per l'appunto, il testo non fa menzione all'iconografia cristiana solitamente associata alla croce latina, mentre invece cita l'ex Commissario all'emergenza di New York, secondo cui questa croce rappresentava "the human spirit" ed il "good over devil" per tantissima gente, a prescindere da "what religion you were, what faith you believed it".

Chiarito, dunque, come non vi fosse nessuna considerazione 'religiosa' *lato sensu* nell'esposizione della croce ritrovata fra le macerie delle Torri Gemelle, il che già permette di rispettare quanto prescritto dalla Van Orden, rimane ora da vedere se sia superabile anche la Lemon: i ricorrenti, infatti, sostengono che, anche a prescindere dalle motivazioni della direzione del Museo, una croce sarebbe oggettivamente ed esclusivamente un simbolo religioso (è l'argomento del 'simbolo percepito', già incontrato tante volte nelle discussioni anche in Europa).

L'obiezione, dice la Corte d'Appello, è infondata già *ictu oculi*, dato che "se quest'argomento fosse convincente, allora l'Establishment Clause dovrebbe vietare l'esposizione nella National Gallery d'un gran numero d'opere d'arte che contenessero simboli religiosi, o che fossero state oggetto di devozione religiosa, come le statue d'altare di Tilman Riemenschneider (della Chiesa di Maria Maddalena di Münnerstadt), la 'Natività coi Profeti Isaia ed Ezechiele' di Duccio di Boninsegna (da una predella d'un altare senese), il calice dell'abate Sugerio di Saint Denis (con cui fu più volte celebrata Messa)".

In secundis, poi, la Corte sottolinea l'importanza del contesto: questa croce non si trova in un luogo di culto, ma in un luogo pubblico come un museo, ed è affiancata da un cartello didascalico che narra dove e come sia stata trovata, perché sia stata posta lì e quale sia il suo significato. È paradossale che sia proprio un'associazione pro-ateismo a voler a tutti i costi attribuire un significato religioso ad un simbolo che non ne ha, nell'intenzione di chi

⁶⁹ Van Orden vs Perry, 545 US 699, 2005 (Justice Breyer, concurring opinion).

l'ha collocato ove si trova, né può indurre i visitatori a ritenere che ne abbia, dato appunto il contesto ed i cartelli esplicativi.

Può essere vista come *endorsement* del Governo a favore del Cristianesimo?

La Corte Suprema ha stabilito che i non credenti non possano chiedere che i tribunali “sweep away all government recognition and acknowledgment of the role of religion in the lives of our citizens”,⁷⁰ e che “Government can acknowledge the role of religion in our society in numerous ways that do not amount to an endorsement”;⁷¹ un'autorità pubblica non potrebbe mandare “a message to nonadherents that they are outsiders, not full members of the political community, and an accompanying message to adherents that they are insiders, favored members of the political community”,⁷² ma nulla di tutto ciò avviene con la presenza della croce delle Torri Gemelle nel Museo nazionale dedicato all'11 settembre.

Volendo prendere in considerazione cosa potrebbe pensare un osservatore, poi, la Corte ricorda come si debba, *in primis*, parlare d'un “reasonable observer”, che è “not a particular individual, but ‘a personification of a community ideal of reasonable behavior’”,⁷³ che deve però “knows all of the pertinent facts and circumstances surrounding the symbol and its placement”.

Perciò, conclude la Corte, tenendo conto della totalità delle circostanze, un osservatore ragionevole comprenderà senz'altro che la croce di Ground Zero può essere anche un simbolo religioso, ma certamente non è solo un simbolo religioso, bensì un simbolo inclusivo per ogni persona in cerca di speranza e conforto, e dunque non viola assolutamente l'*Establishment Clause*.

L'ultima – almeno finora – sentenza della Corte Suprema ad aver preso in esame il problema dei simboli religiosi in luoghi pubblici è la *Salazar vs Buono*,⁷⁴ da cui peraltro emerge una linea di continuità con l'orientamento che ormai si è venuto consolidando.

Nel 1934 alcuni privati cittadini, membri dell'Associazione Veterani di Guerra, eressero una croce latina (di dimensioni tali da essere visibile da 10 miglia di distanza) su una grande roccia nel deserto del Mojave, territorio di proprietà federale, volendo farne un monumento ai soldati statunitensi caduti nella I Guerra mondiale, e che dopo la fine delle ostilità s'erano trasferiti proprio in quella zona per motivi di salute; la croce originaria si deteriorò, col passare degli anni, e venne sostituita più volte, l'ultima nel 1998,

⁷⁰ *County of Allegheny vs ACLU*, cit., 623.

⁷¹ *Ibidem*, 631.

⁷² *Lynch vs Donnelly*, 465 US 668, 687, 104 S.Ct., 1355, 1366, 79 L.Ed. 2d 604, 619 (1984), 688.

⁷³ *Skoros vs City of New York*, 437 F3d, 30; *Capitol Square Review and Advisory Board vs Pinette*, 515 US 753, 780, 1995; *Salazar vs Buono*, 559 US 700, 721, 2010.

⁷⁴ *Salazar vs Buono*, cit. V.P. ANDONIAN, *One Nation Without God?*, in 33 *SULR*, 2003, pp. 119 ss.

con un'altra, sempre su di un terreno pubblico,⁷⁵ ed ogni volta veniva anche sostituito il cartello didascalico che l'accompagnava e ne spiegava la natura di monumento ai caduti; Frank Buono, dipendente in pensione del Parco nazionale del deserto del Mojave, ogni tanto vi faceva ritorno per diletto personale, imbattendosi sempre nella vista di quella croce: ad un certo punto decise di presentare ricorso per la presenza d'un simbolo religioso su un terreno pubblico, asserendo la violazione del Primo Emendamento.

La Corte Suprema, però, non fu d'accordo: la collocazione d'una croce in un territorio controllato da un'autorità governativa non costituisce un *endorsement* dello Stato verso un particolare credo religioso; dato che la Costituzione non obbliga il Governo ad evitare ogni riconoscimento pubblico del ruolo della religione nella società.

Last but not least, infine, la recentissima sentenza *Red River Freethinkers vs City of Fargo*,⁷⁶ ancora relativa ad un monumento dedicato ai Dieci Comandamenti, posto nella città di Fargo, North Dakota, contro il quale aveva fatto ricorso l'associazione dei Freethinkers, lamentando una violazione dell'*Establishment Clause*: persa in primo grado, la sentenza viene appellata.

Si tratta sostanzialmente d'un caso che richiama molto da vicino la *Van Orden vs Perry*⁷⁷ e l'*ACLU Nebraska vs City of Plattsmouth (NE)*:⁷⁸ il monumento era stato donato da un'associazione privata nel 1958, si trovava sulla piazza principale, mostrava i Dieci Comandamenti insieme ad altri simboli, come la bandiera statunitense e l'occhio onniveggente del Grande Architetto dell'Universo posto in cima alla sua piramide. L'associazione di liberi pensatori offre di sostituire a proprie spese il monumento in questione con un altro, ma l'Amministrazione cittadina decide invece di spostare i Dieci Comandamenti (che, ricordiamolo, si trovavano lì da più di 40 anni senza aver mai disturbato nessuno),⁷⁹ tuttavia la cittadinanza insorge, opponendosi allo spostamento del monumento, con petizioni che raccolgono migliaia di firme, vuoi invocando i principî cristiani, vuoi rivendicando la pluriquarantennale permanenza indisturbata del monumento sulla piazza principale,

⁷⁵ V.K.J. SLAVEN, *A Cross-Examination of the Establishment Clause and Boise's Table Rock Cross*, in 45 ILR, 2009, pp. 652 ss.; P. FORSTER, *Transfers of Government Land ad cures for Establishment Clause violations*, in 85 CKLR, 2010, pp. 401 ss.; D. BREWER, *A Cross in the Road. Salazar vs Buono and the Circuit divide on the Establishment Clause Remedial Question*, in 58 CULR, 2009, pp. 813 ss.; J.L. SLABAUGH, *Selling the Government Property Beneath a Religious Monument that Violates the Establishment Clause: Constitutional Remedy or Infingement?*, in 29 SLUPLR, 2009, pp. 300 ss.; J.I. RUBIO LOPEZ, *Una cruz sin Cristo en el desierto de Mojave. A propósito de Salazar vs Buono*, «RGDCDEE», XXIV (2010), pp. 1 ss.

⁷⁶ USCA, 8th Circuit, n. 13/1934, del 25 agosto 2014.

⁷⁷ 545 US 677, 2005.

⁷⁸ 419 F3d 772, 8th Circuit 2005.

⁷⁹ V. *Red River Freethinkers vs City of Fargo*, 679 F3d 1015, 8th Circuit 2012.

vuoi richiamando il fatto che “questa è una democrazia, e la maggioranza ha deciso che il monumento debba restare dove si trova”.

Vista la sollevazione popolare, allora, l’Amministrazione cittadina delibera di lasciare i Dieci Comandamenti al loro posto, decidendo altresì di non autorizzare in futuro nessun altro monumento sulla piazza principale.

I Freethinkers citano in giudizio la città appunto lamentando la violazione dell’*Establishment Clause*, perdono la causa e fanno appello.

La Corte d’Appello valuta la questione alla luce della *Van Orden*, che richiamava la *Lemon*, ove (v. *supra*) si dice “è inutile combattere contro un monumento passivo”, i “Dieci Comandamenti rappresentano un simbolo di rigore e giustizia per la politica dello Stato e la storia della giustizia e della legalità”, sono perciò non solo, ma anche, un simbolo religioso, sicché poterono restare.

Si tratta, soprattutto, d’un monumento passivo, che non suggerisce nessuna interpretazione specifica all’osservatore, che potrebbe anche non notarlo: il venir meno di questa passività potrebbe far sorgere una violazione dell’*Establishment Clause*, come nella *Staley vs Harris County (TX)*,⁸⁰ ove – in un monumento simile, costituito da una Bibbia di Re Giacomo aperta su un leggio di pietra – una luce al neon era stata aggiunta tutt’attorno alla Bibbia, il che aveva cambiato tutto il quadro: quest’aggiunta costituiva una precisa scelta dell’Amministrazione della Contea di fare un *endorsement* a favore dell’importanza della Bibbia, *in secundis* la luce al neon necessariamente attirava l’attenzione dell’osservatore: il monumento non era più passivo, ma era diventato attivo, violando così l’*Establishment Clause*.

Secondo i Freethinkers, però, proprio le petizioni popolari ispirate da motivazioni religiose contro lo spostamento del monumento ne avevano evidenziato la significanza religiosa, cambiando anche in questo caso lo scenario, sicché, come nella *Staley*, il monumento avrebbe dovuto essere rimosso.

La Corte d’Appello, però, respinge l’argomentazione, basandosi sulla *McCreary County (KY) vs ACLU of Kentucky*,⁸¹ che aveva affermato: “Il messaggio espresso da un monumento può cambiare nel corso del tempo. Uno studio sui monumenti ai caduti ha scoperto che la gente reinterpreta il loro significato come simboli storici”, e sulla *Pleasant Grove City (UT) vs Sumnum*,⁸² secondo la quale “spesso non è possibile identificare un singolo ‘messaggio’ che sia trasmesso da un oggetto o da un monumento, e per conseguenza il pensiero od i sentimenti espressi dall’Autorità governativa che avesse accettato o deciso d’ esporlo possono essere differenti da quelli del suo creatore o del suo donatore [...] Perciò accettando od esponendo un monumento con simboli religiosi l’Autorità

⁸⁰ 461 F3d 504, 514, 5th Circuit, 2006.

⁸¹ 545 US 844, 862, 2005.

⁸² 555 US 460, 477, 2009.

governativa non vuole necessariamente esprimere una preferenza per la religione in questione”.

Per questa ragione, dunque, la Corte d'Appello decide di respingere il ricorso, adottando la teoria del fenotipo polivalente: dato che per più di quarant'anni questo monumento dei Dieci Comandamenti non ha mai turbato le coscienze di nessuno, e dato che la cittadinanza di Fargo è sempre stata molto variegata sotto il profilo religioso, il fatto che nessuno si sia doluto d'una violazione della clausola di neutralità dimostra che i Dieci Comandamenti non ne costituiscono *in se ipsis* una violazione, perché vuol dire che, a partire dalla loro collocazione, sono stati visti come simbolo anche storico, e, in quanto tale, non violano l'*Establishment Clause*, potendo così restare.

Parimenti recentissima è la Prescott *et alii* vs. Oklahoma Capitol Preservation Commission:⁸³ il 1 novembre 2009 la Capitol Preservation Commission era stata autorizzata ad organizzarsi per innalzare, nella piazza antistante il Campidoglio, un monumento ai Dieci Comandamenti, che sarebbe però stato pagato non con fondi pubblici, bensì con donazioni e contributi di privati benefattori.

Il monumento, alto circa 2 metri, ed avente la forma d'una stele, è stato collocato dinanzi all'ingresso principale del Campidoglio, sulla piazza antistante, e reca epigrafato il testo dei Dieci Comandamenti; accanto v'è l'immagine delle due Tavole della Legge, e sopra la classica piramide massonica con l'Occhio del Grande Architetto dell'Universo, a latere due Stelle di David e, in basso, le due lettere greche X (chi) e P (ro), iniziali di Χριστός.

Un gruppo di cittadini, fra cui appunto Prescott, e la ACLU dell'Oklahoma agiscono in giudizio chiedendo la rimozione d'un simbolo religioso posto in luogo pubblico, che violerebbe perciò l'*Establishment Clause*.

La Corte distrettuale, tuttavia, dà loro torto, ricordando *in primis* come già la Corte Suprema abbia stabilito, riguardo ad analoghi monumenti dedicati ai Dieci Comandamenti, che la loro collocazione in luoghi pubblici non costituisca un *endorsement* dello Stato verso la religione,⁸⁴ e, sulla base di questo precedente, ormai molte altre giurisdizioni inferiori abbiano adottato quest'orientamento,⁸⁵ ch'era peraltro già stato enunciato da tempo.⁸⁶

In secundis, poi, in città vi sono già moltissimi monumenti dedicati alla storia secolare e spirituale dell'Oklahoma:

⁸³ 19 settembre 2014, Oklahoma County District Court, n. CV-2013-1768.

⁸⁴ Van Orden vs Perry, 545 US 677, 2005.

⁸⁵ Card vs City of Everett, 520 F3d 1009, 1021, 9th Cir., 2008; ACLU vs City of Plattsburgh, 419 F3d 772, 778, 8th Cir., 2005; State vs Freedom From Religious Found., 898 P2d 1013, 1017, Cob. 1995.

⁸⁶ Anderson vs Salt Lake City, 475 F2d 29, 34, 10th Cir., 1973.

- il monumento a George Washington reca una grande placca che ricorda la sua appartenenza alla Massoneria, indicata con squadra e compasso e, di nuovo, con la piramide massonica sovrastata dall'Occhio del G.A.D.U.;
- i 39 monumenti al retaggio spirituale e culturale delle 39 tribù indiane dell'Oklahoma.

In tutti questi casi, evidentemente, lo Stato ha inteso non già esprimere approvazione e condivisione dogmatica dei precetti religioso-filosofici delle varie religioni e filosofie, bensì solo ricordare l'importanza storica di quelle correnti spirituali nello sviluppo dell'Oklahoma; lo stesso scopo che si prefigge ora questo monumento ai Dieci Comandamenti, che, pertanto, è pienamente legittimo dal punto di vista costituzionale.

Quest'orientamento, dunque, sembrerebbe ormai consolidato, salvo *revirements* sempre possibili, od ipotesi alternative, come quella che potrebbe trovare fenotipo nella futura sentenza della Corte Suprema del Texas sulla *Freedom from Religion Foundation vs Midlothian Independent School District, TX*; all'ingresso delle due scuole elementari del distretto erano state collocate due epigrafi gemelle, di 3 piedi per due (circa 60 per 90 cm): “[Scuola] Dedicata nell'anno di Nostro Signore 1997 all'educazione dei figli di Dio ed ai loro fedeli insegnanti nel nome della Santa Chiesa Cristiana”, con due croci e la frase in latino “*Soli Deo gloria*”: in primo grado ed in appello sono state ritenute perfettamente legittime, dato che non fanno nessun proselitismo, né instaurano una gerarchia fra le fedi religiose, ma semplicemente esprimono l'opinione dei fondatori delle due scuole.

Sarà, infine, parimenti interessante studiare, nei prossimi anni, gli eventuali ricorsi per violazione dell'*Establishment Clause* che verranno sollevati in merito alla nuova legge della Georgia, che inserisce, fra i simboli ufficiali dello Stato, i Dieci Comandamenti, ed il prossimo referendum popolare del Mississippi, che propone d'inserire nella Costituzione la definizione di Stato cristiano, timorato di Dio e fedele alle proprie radici cristiane.

VII. EVOLUZIONE DEGLI ORIENTAMENTI

In Francia, come abbiamo visto, l'art. 28 della legge del 1905 vieta l'apposizione di nuovi simboli religiosi, ma non ha disposto la rimozione di quelli esistenti. Qual è la portata di questo articolo?⁸⁷ La giurisprudenza francese ha assunto un orientamento largamente prevalente – salvo il caso della Vandea⁸⁸ ed i due recentissimi casi dei presepi (v. *supra*) –: le croci sono solo simboli religiosi, ed in quanto tali vietati, come ribadito nel caso del monumento a San Giovanni Paolo II (v. *supra*).

⁸⁷ Cfr. G. DE LAMARZELLE, H. TAUDIÈRE, *Commentaire théorique et pratique de la loi du 9 décembre 1905*, Paris 1906, pp. 325 ss.; P.F.J. GRUNEBaum-BALLIN, *La séparation des Églises et de l'État*, Paris 1905, pp. 362 ss.

⁸⁸ CAA Nantes, 11 marzo 1999, n. 98NT357.

In Germania, Austria ed Italia, invece, le croci nei luoghi pubblici sono considerate come simboli non esclusivamente religiosi, ed in quanto tali permesse.

Negli Stati Uniti, ove il contendere riguarda spesso non solo croci, ma anche monumenti ai Dieci Comandamenti, l'orientamento giurisprudenziale da ultimo largamente prevalente, seppur non (ancora) univoco, vieppiù suffragato da una sentenza della Corte Suprema Federale, li considera come simboli certamente religiosi, ma non solo, bensì anche con valenza storico-culturale, e, in queste vesti, perfettamente legittimi e non contrari all'*Establishment Clause*.

Vanno anche ricordate, *last but non least*, varie iniziative legislative, attualmente in corso, volte ad inserire nelle Costituzioni di alcuni singoli Stati dell'Unione l'espressa previsione normativa della legittimità costituzionale di simboli religiosi nei luoghi pubblici, spesso accompagnata da un riferimento alle radici cristiane.

VIII. CONCLUSIONI

Il gran numero di controversie che continuamente si susseguono, nel Vecchio e nel Nuovo Mondo, in merito ai simboli religiosi esposti in pubblico, di cui qui abbiamo potuto ricordare solo i casi più recenti ed emblematici, conferma “quegli scetticismi di vecchi maestri sulla possibilità di trattare giuridicamente problemi che hanno per sfondo lancinanti passioni [...] dove ciò che all'uno pare evidente in un senso appare all'altro evidente nel senso opposto. E ben si comprende: perché qui vengono in considerazione e contrastano gl'interessi cui gli uomini sono più attaccati, con la parte più nobile di loro, e l'ottenere che la società sia retta da certe regole anziché da certe altre può apparire loro garanzia d'un bene incalcolabile”, ma bisogna “guardarsi dal giungere alla conclusione alla quale si desidera giungere; occorre invece considerare passionatamente testi ed argomentazioni correttamente, incuranti se la soluzione cui si giunga sia accetta o discara. L'uomo di parte potrà sempre auspicare un mutamento del diritto attuale in un senso o nell'altro, [...] ma il giurista deve indicare questo diritto com'è, e non falsarlo secondo i propri desideri”.⁸⁹

⁸⁹ A.C. JEMOLO, *Premesse ai rapporti tra Chiesa e Stato*, Milano 1965, pp. 147-148.